

Allegato "A" al n.ro 15.022 di raccolta

STATUTO

dell'Associazione "O Viveiro Onlus - sogna con gli angeli"
ed in forma abbreviata "O Viveiro Onlus".

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Associazione denominata "O Viveiro Onlus - sogna con gli angeli" ed in forma abbreviata "O Viveiro Onlus".

L'Associazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 10 e seguenti del D.Lgs. 460/1997, assume nella propria denominazione la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "Onlus" che verrà inserita in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale a Roma. Uffici e delegazioni possono essere istituiti in Italia e all'estero su delibera del Consiglio Direttivo.

Art.3 - Durata

La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.

TITOLO II

FINALITA' ISTITUZIONALI ED ATTIVITA'

Art.4 - Finalità istituzionali

L'Associazione non ha fini di lucro. Essa persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei campi dell'assistenza, dell'istruzione e della beneficenza.

A tal fine essa potrà promuovere la creazione di altre associazioni e strutture autonome, ma ad essa istituzionalmente collegate, aventi identiche o analoghe finalità sociali, e fornire loro finanziamenti senza interessi o a fondo perduto per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Scopo dell'Associazione, richiamando i principi O.N.U. sui Diritti dell'Infanzia, è la promozione umana, morale e sociale e il sostegno del percorso educativo e formativo di ragazze, ragazzi, bambine e bambini in stato di bisogno. L'Associazione opera in particolare nel settore della cooperazione per le popolazioni dei paesi in via di sviluppo.

Art.5 - Attività

L'Associazione svolge ogni attività utile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ed in particolare:

- raccolta di contributi ai fondi dell'Associazione per mezzo di donazioni, sottoscrizioni, lasciti e altri mezzi;
- promozione e organizzazione di eventi e di campagne di sensibilizzazione volte alla raccolta di fondi da destinare alle finalità istituzionali, nonché promozione e organizzazione di progetti di sviluppo economico di interesse locale, anche per favorire la capacità di auto sostentamento;
- negoziazione, conclusione e/o esecuzione di accordi e contratti con altre associazioni, istituzioni, persone fisiche e/o giuridiche;
- stampa, pubblicazione e circolazione di documenti e altri mezzi di informazione atti al perseguimento dei suoi scopi;
- svolgimento di attività di formazione di operatori scolastici, socio-culturali, socio-sanitari e istituzionali connessi e strumentali alle finalità istituzionali.

Per il raggiungimento delle finalità istituzionali, l'Associazione potrà nei li-



miti previsti dalla legge:

- detenere in proprietà, gestire e prendere in locazione, anche finanziaria, immobili e/o beni mobili e attrezzature,
- promuovere, sviluppare e gestire, direttamente o indirettamente, attività volte esclusivamente all'auto sostentamento delle attività istituzionali.
- svolgere o provvedere ad ogni altro servizio consono alla miglior realizzazione dei suoi scopi.

E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L' Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO III

I SOCI

Art.6 - I soci

Soci ordinari: Possono essere soci ordinari tutte le persone fisiche maggiori di età che condividono gli scopi dell'Associazione.

Coloro che intendono aderire all'Associazione devono rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, recante dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione persegue e l'impegno ad osservarne Statuto e regolamenti. Il Consiglio Direttivo delibera in seduta ordinaria sull'accettazione della domanda con votazione favorevole a maggioranza qualificata di 2/3 dei Consiglieri presenti. All'atto di ammissione gli associati sono tenuti al versamento della quota associativa iniziale che verrà definita dall'Assemblea dei soci.

Soci sostenitori: Possono essere soci sostenitori tutte le persone fisiche o giuridiche e le associazioni che, secondo la valutazione discrezionale del Consiglio Direttivo, diano all' Associazione un contributo particolarmente rilevante in termini economici, organizzativi o di attività personale.

Soci onorari: Tutte le persone fisiche o giuridiche e le associazioni cui il Consiglio Direttivo conferisce questa qualifica in considerazione di particolari meriti nel sostegno dell'attività istituzionale.

Soci di diritto: Sono altre Onlus che per Statuto e regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

E' esclusa per i soci la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci hanno diritto di voto nell' Assemblea dell' Associazione.

Tutti i soci ordinari, sostenitori e onorari, nonché le persone delegate dai soci di diritto a rappresentarle negli organi dell' Associazione, possono essere eletti negli organi dell' Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare a maggioranza qualificata di 2/3 dei Consiglieri presenti agevolazioni o benefici di carattere generale o particolare in favore dei soci sostenitori, ivi compresa l'esenzione dal pagamento della quota annuale.

Art.7 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per decesso, recesso o esclusione.

La qualifica di associato non è trasmissibile per successione mortis causa o testamento e non è cedibile.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza qualificata di 2/3 dei consiglieri presenti. La delibera è motivata per ragioni che comportino indegnità o svolgimento di attività in contrasto con quelle dell'Associazione, non ottemperanza alle disposizioni statutarie o regolamen-

tari o alle delibere assembleari o del Consiglio Direttivo.

In seguito alla perdita della qualifica di associato in nessun caso può essere richiesta la restituzione di quote associative iniziali e contributi periodici.

Art. 8 - Amici dell'Associazione

Ottengono la qualifica di "Amici di O Viveiro Onlus" le persone fisiche e gli enti che condividendo le finalità dell'associazione contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo. La qualifica di "Amico" dura per tutto il periodo per il quale la quota è stata versata.

L'"Amico" non ha diritto di voto nelle assemblee, non può essere eletto alle cariche sociali, e partecipa alle attività dell'associazione nei modi e con i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art.9 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vice-Presidente;
- il Revisore dei Conti

Tutte le cariche elettive sono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può autorizzare in determinati casi il solo rimborso delle spese sostenute.

Art.10 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea è l'organo deliberante e sovrano dell'Associazione. Fanno parte dell'Assemblea tutti gli associati, nonché i componenti degli Organi sociali, quand' anche non soci. Le persone giuridiche e le associazioni partecipano all'assemblea a mezzo di un proprio delegato il cui nominativo può essere comunicato al Consiglio Direttivo in via permanente, sino a revoca, o di volta in volta.

L'Assemblea è convocata in forma ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno o su richiesta di almeno 1/5 degli associati, ovvero in forma straordinaria per le modifiche statutarie o lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno dei soci e le delibere sono prese a maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e le delibere sono prese a maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria per le modifiche allo Statuto è valida con la presenza, in proprio o per delega, di 2/3 dei soci e le delibere sono prese a maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione è valida con la presenza e il voto favorevole, in proprio o per delega, di almeno i 3/4 degli associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità al presente Statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Spetta all'Assemblea ordinaria deliberare in merito:

- all'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- alla nomina del Consiglio Direttivo;



- alla nomina del Revisore dei Conti
- ad ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo intenda sottoporre.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare in merito:

- all' approvazione e modificazione dello Statuto;
- allo scioglimento e devoluzione del patrimonio.

Ciascun socio può delegare un altro socio, non facente parte degli Organi sociali, a rappresentarlo in assemblea. Non possono essere conferite più di tre (3) deleghe alla stessa persona.

Art.11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile da 5 a 11 membri, nominati dall'Assemblea dei soci e scelti tra gli stessi associati.

Il Consiglio dura in carica 3 anni. Ogni Consigliere può essere nominato per più mandati, anche consecutivi.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile del Progetto.

Qualora un membro del Consiglio Direttivo cessi anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Consiglio Direttivo può cooptare in sua sostituzione un altro membro che resterà in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio.

Qualora venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, questo decade e si procede alla convocazione dell'Assemblea dei soci per la nomina di un nuovo Consiglio.

~~Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in conformità alla legge e al presente Statuto, fatti salvi i poteri degli altri organi dell'Associazione.~~

Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle sue funzioni ad uno o più dei suoi membri fatti salvi i compiti di:

- ammissione di nuovi soci e delibera in merito alla perdita della qualità di socio;
 - determinazione del contributo minimo annuale al cui versamento sono tenuti gli associati;
 - predisposizione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo;
- che rimangono di competenza collegiale del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può incaricare, anche in via permanente e tramite formale mandato, singoli soci per specifici compiti e funzioni nonché per il compimento di singoli atti. Il socio incaricato deve essere invitato a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio ove si tratti delle questioni a lui devolute.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente almeno una volta ogni quattro mesi e sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.12 - Presidente - Segretario - Tesoriere - Responsabile del Progetto

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Segretario cura la tenuta dei libri e dei documenti dell'associazione, redige e sottoscrive unitamente al Presidente i verbali delle adunanze degli organi collegiali e delle assemblee, firma la corrispondenza ordinaria dell'associa-

zione e svolge tutte quelle altre attività in forza dei poteri a lui attribuiti dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la gestione economica e finanziaria del patrimonio dell'Associazione, intrattiene i rapporti con le Banche e gli Istituti di Credito in genere, conserva i libri e registri di contabilità, redige la bozza di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre al Consiglio Direttivo e svolge tutte quelle altre attività in forza dei poteri a lui attribuiti dal Consiglio Direttivo.

Il Responsabile del Progetto mantiene i contatti con le Associazioni Locali che gestiscono e/o cooperano per la realizzazione del Progetto, controlla la realizzazione del Progetto nelle sue varie fasi, propone al Consiglio Direttivo eventuali nuove iniziative e/o sviluppi di quelle in essere corredandole del preventivo del relativo impegno, anche di spesa. Tiene costantemente informato il Presidente di qualunque sviluppo rilevante e relaziona dettagliatamente il Consiglio ad ogni riunione.

Art.13 - Il Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea dei soci. Deve essere persona con idonea capacità professionale, preferibilmente non socio dell'Associazione.

Il Revisore dei Conti controlla la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del bilancio consuntivo. Dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art.14 - Il Patrimonio

Il patrimonio è formato da:

- patrimonio iniziale;
- quote associative e contributi degli associati;
- eventuali contributi erogati da enti pubblici e privati;
- avanzi di gestione derivanti da attività istituzionali;
- donazioni, lasciti, erogazioni, contributi, sussidi ed elargizioni sia di persone fisiche che giuridiche;
- fondi raccolti con pubblica sottoscrizione, anche con il coinvolgimento eventuale di istituzioni pubbliche e private, enti locali, persone fisiche o giuridiche;
- eventuali entrate per servizi prestati dall'Associazione;
- beni mobili, beni mobili registrati e immobili divenuti proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' fatto obbligo all'Associazione di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E' fatto divieto all'Assemblea di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Il patrimonio è rigidamente vincolato ai fini istituzionali e non può essere destinato a scopi diversi.

Art.15 - Esercizio Finanziario

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali correnti dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente per la predisposizione del bilancio preventivo dell'anno in corso e del bilancio consuntivo dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art.16 - Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione avviene quando il raggiungimento dello scopo è divenuto impossibile, ovvero quando tutti gli associati sono venuti a mancare o per delibera assembleare convocata con la presenza e la maggioranza di cui all'art. 10 del presente statuto.

La perdita di qualifica di Onlus è equiparata allo scioglimento.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad una o più Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, preferibilmente scelte tra quelle facenti parte dei Soci di diritto dell'Associazione, se ve ne sono al momento dello scioglimento, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

Art.17 - Norme di chiusura

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alle leggi in materia, in particolare alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460 e successive modifiche ed integrazioni.

FLAMINIA LODOVICA GIOVANELLI
LIVIO COLIZZI NOTAIO